

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2232/91 del Consiglio, del 22 luglio 1991, che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione** 1

Regolamento (CEE) n. 2233/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3

Regolamento (CEE) n. 2234/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5

Regolamento (CEE) n. 2235/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 7

Regolamento (CEE) n. 2236/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2237/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/81 che stabilisce disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2238/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi** 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2239/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito dell'unificazione tedesca** 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2240/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 in ordine alla nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine** 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 2241/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87	20
* Regolamento (CEE) n. 2242/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3944/87 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	21
* Regolamento (CEE) n. 2243/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici	22
* Regolamento (CEE) n. 2244/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2190/90 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate	23
* Regolamento (CEE) n. 2245/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che abroga il regolamento (CEE) n. 2566/90 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 detenute dagli organismi ammassatori greci	24
* Regolamento (CEE) n. 2246/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che indice una gara permanente per la vendita di uve secche sultanina del raccolto 1989 non trasformate per utilizzazioni specifiche	25
Regolamento (CEE) n. 2247/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese	27
* Regolamento (CEE) n. 2248/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia	29
* Regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto	31
* Regolamento (CEE) n. 2250/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 7407 e 7411 originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio	36
Regolamento (CEE) n. 2251/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	38
Regolamento (CEE) n. 2252/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	43
Regolamento (CEE) n. 2253/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate a partire dal 22 luglio 1991, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci	45
Regolamento (CEE) n. 2254/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	46
Regolamento (CEE) n. 2255/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) 2002/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay	48
Regolamento (CEE) n. 2256/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	49

Consiglio

91/380/CECA :

- * **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'apertura di un contingente tariffario a dazio nullo per laminati piatti di acciaio al silicio detti « magnetici »** 51

91/381/CECA :

- * **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'apertura di un contingente tariffario a dazio nullo per vergella o bordione speciale per la fabbricazione di molle di valvole** 52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/91 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1991

che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 9 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Nell'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato nel modo seguente :

considerando che è opportuno modificare i tassi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evolu-

1) la tabella riportata al paragrafo 1, lettera a) è sostituita dalla tabella seguente :

(in franchi belgi)

	I	II	III
	Gradi da A1 a A3 e LA3	Gradi da A4 a A8 da LA4 a LA8 e categoria B	Altri gradi
• Belgio	2 635	4 690	4 340
Danimarca	3 130	6 120	5 660
Germania	2 465	4 225	3 910
Grecia	1 680	2 880	2 665
Francia	2 395	4 300	3 980
Irlanda	2 565	5 235	4 840
Italia	2 610	5 615	5 195
Lussemburgo	2 535	4 435	4 100
Paesi Bassi	2 625	4 955	4 585
Regno Unito	2 510	5 755	5 325
Spagna	2 550	5 230	4 840
Portogallo	2 000	4 150	3 840

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1.

2) Il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente :

« 2. Oltre all'importo nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti di un importo massimo di 2 535 franchi belgi per la Grecia, 3 305 franchi belgi per il Lussemburgo, 3 670 franchi belgi per il Belgio, 3 210 franchi belgi per la Francia, 4 420 franchi belgi per i Paesi Bassi, 3 225 franchi

belgi per la Germania, 5 055 franchi belgi per la Danimarca, 4 945 franchi belgi per l'Italia, 4 305 franchi belgi per il Regno Unito, 4 415 franchi belgi per l'Irlanda, 4 685 franchi belgi per la Spagna, 3 625 franchi belgi per il Portogallo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione⁽⁵⁾, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	129,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	129,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	165,32 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	165,32 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	154,14
1001 90 99	154,14
1002 00 00	136,33 ⁽⁶⁾
1003 00 10	139,31
1003 00 90	139,31
1004 00 10	113,15
1004 00 90	113,15
1005 10 90	129,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	129,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	138,52 ⁽⁴⁾
1008 10 00	48,09
1008 20 00	114,35 ⁽⁴⁾
1008 30 00	29,22 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	29,22
1101 00 00	229,53 ⁽⁸⁾
1102 10 00	203,43 ⁽⁸⁾
1103 11 10	269,24 ⁽⁸⁾
1103 11 90	247,89 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2234/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0,22
0712 90 19	0	0	0	0,22
1001 10 10	0	0	0	2,82
1001 10 90	0	0	0	2,82
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	19,34	19,34	19,34
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,22
1005 90 00	0	0	0	0,22
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/91 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1991****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 915/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2126/91 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui, all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	(ECU/t)	
		ACP o PTOM Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (5)
1006 10 21	—	153,02	313,24
1006 10 23	207,51	134,74	276,68
1006 10 25	207,51	134,74	276,68
1006 10 27	207,51	134,74	276,68
1006 10 92	—	153,02	313,24
1006 10 94	207,51	134,74	276,68
1006 10 96	207,51	134,74	276,68
1006 10 98	207,51	134,74	276,68
1006 20 11	—	192,17	391,55
1006 20 13	259,39	169,32	345,85
1006 20 15	259,39	169,32	345,85
1006 20 17	259,39	169,32	345,85
1006 20 92	—	192,17	391,55
1006 20 94	259,39	169,32	345,85
1006 20 96	259,39	169,32	345,85
1006 20 98	259,39	169,32	345,85
1006 30 21	—	237,56	498,98 (6)
1006 30 23	428,68 (7)	273,90	571,57 (8)
1006 30 25	428,68 (7)	273,90	571,57 (8)
1006 30 27	428,68 (7)	273,90	571,57 (8)
1006 30 42	—	237,56	498,98 (6)
1006 30 44	428,68 (7)	273,90	571,57 (8)
1006 30 46	428,68 (7)	273,90	571,57 (8)
1006 30 48	428,68 (7)	273,90	571,57 (8)
1006 30 61	—	253,36	531,42 (9)
1006 30 63	459,55 (7)	294,01	612,73 (9)
1006 30 65	459,55 (7)	294,01	612,73 (9)
1006 30 67	459,55 (7)	294,01	612,73 (9)
1006 30 92	—	253,36	531,42 (9)
1006 30 94	459,55 (7)	294,01	612,73 (9)
1006 30 96	459,55 (7)	294,01	612,73 (9)
1006 30 98	459,55 (7)	294,01	612,73 (9)
1006 40 00	—	71,62	149,24

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/91 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3847/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2127/91 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/81 che stabilisce disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1026/91 ha completato l'elenco delle classi di conformazione delle carcasse di bovini adulti aggiungendovi una classe S; che occorre pertanto adattare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2930/81 della Commissione, del 12 ottobre 1981, che stabilisce disposizioni complementari per l'applicazione

della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2930/81, la parte I « Conformazione » è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 6.

ALLEGATO

• 1. CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione	Disposizioni complementari	
S Superiore	<i>Coscia:</i> arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, strie muscolari ben evidenziate <i>Schiena:</i> molto larga e molto spessa, fino all'altezza della spalla <i>Spalla:</i> arrotondamento molto pronunciato	Fesa (scannello) che avanza molto ampiamente sulla sinfisi (symphysis pelvis) Scamone molto arrotondato
E Eccellente	<i>Coscia:</i> molto arrotondata <i>Schiena:</i> larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla <i>Spalla:</i> molto arrotondata	Fesa (scannello) che avanza ampiamente sulla sinfisi (symphysis pelvis) Scamone molto arrotondato
U Ottima	<i>Coscia:</i> arrotondata <i>Schiena:</i> larga e spessa, sino all'altezza della spalla <i>Spalla:</i> arrotondata	Fesa (scannello) che avanza sulla sinfisi (symphysis pelvis) Scamone arrotondato
R Buona	<i>Coscia:</i> ben sviluppata <i>Schiena:</i> ancora spessa ma meno larga all'altezza della spalla <i>Spalla:</i> abbastanza ben sviluppata	Fesa (scannello) e scamone leggermente arrotondati
O Abbastanza buona	<i>Coscia:</i> mediamente sviluppata <i>Schiena:</i> di spessore medio <i>Spalla:</i> da mediamente a quasi piatta	Scamone rettilineo
P Mediocre	<i>Coscia:</i> poco sviluppata <i>Schiena:</i> stretta con ossa visibili <i>Spalla:</i> piatta con ossa visibili	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2835/90 ⁽⁴⁾, ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il

luppolo importato da taluni paesi terzi e stabilito l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza;

considerando che l'Austria si è nel frattempo impegnata a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti a base di luppolo e ha autorizzato un servizio a rilasciare gli attestati di equivalenza; che occorre pertanto riconoscere l'equivalenza ai certificati comunitari di tali attestati e ammettere in libera pratica i prodotti cui si riferiscono; che è necessario completare in tal senso l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 sono aggiunte le seguenti indicazioni:

Paese d'origine	Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati	Prodotti	Codice NC
AUSTRIA	Bundesanstalt für Agrarbiologie Wieningerstr. 8 4025 Linz	Luppolo in coni Polvere di luppolo Succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 88.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/91 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1991
concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito
dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1605/91⁽³⁾, la certificazione deve in ogni caso essere effettuata prima della trasformazione;

considerando che nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca esistono aziende produttrici di luppolo nelle quali, per motivi di carattere tecnico, la preparazione del luppolo include una prima fase di trasformazione; che in tali casi le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate non consentono di procedere alla certificazione prima della trasformazione; che è opportuno concedere una deroga temporanea a favore dei produttori di luppolo in questione in modo da consentire loro di continuare a usare le attrezzature suddette;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi i termini di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1784/77, nel caso del luppolo coltivato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e preparato e trasformato nelle aziende produttrici di luppolo elencate nell'allegato del presente regolamento, la certificazione può essere effettuata fino al 31 dicembre 1992, dopo che il luppolo è stato trasformato in pellets, ma prima di ogni successiva lavorazione, purché sia possibile accertare l'osservanza dei requisiti minimi di commercializzazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione⁽⁴⁾. La certificazione dei pellets di luppolo prodotti nelle aziende di cui sopra ha luogo nei centri di certificazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.

ALLEGATO

Aziende in cui la certificazione può aver luogo dopo la lavorazione :

LAND SACHSEN :	Borthen Stockhausen Kohren-Sablis
LAND SACHSEN-ANHALT :	Rottmersleben Irrleben Osterweddingen Langenweddingen Oschersleben Harsleben
LAND THÜRINGEN :	Großfahner Bad Tennstedt Gräfentonna Heringen Nordshausen Straußfurt Kindelbrück Großbrennbach Westerengel Großenehrich Hohenebra

REGOLAMENTO (CEE) N. 2240/91 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1991
che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 in ordine alla nomenclatura dei
prodotti per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/91⁽⁴⁾, ha stabilito una nomenclatura per le restituzioni; che è necessario modificare tale nomenclatura per differenziare le restituzioni applicabili a taluni prodotti a seconda del loro tenore, in peso, di ossa e cartilagini;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici NC 0203 e 0210 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, di cui al settore 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, sono sostituiti dai codici corrispondenti riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 21.

ALLEGATO

« 7. Carni suine

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate :	
	– fresche o refrigerate :	
ex 0203 11	– – in carcasce o mezzene :	
0203 11 10	– – – di animali della specie suina domestica	0203 11 10 000
ex 0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :	
	– – – di animali della specie suina domestica :	
0203 12 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	
	– con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 12 11 100
	– altre	0203 12 11 900
0203 12 19	– – – – Spalle e loro pezzi	
	– con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 12 19 100
	– altre	0203 12 19 900
ex 0203 19	– – altre :	
	– – – di animali della specie suina domestica :	
0203 19 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	
	– con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 19 11 100
	– altre	0203 19 11 900
0203 19 13	– – – – Lombate e loro pezzi	
	– con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 19 13 100
	– altre	0203 19 13 900
0203 19 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	
	– con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %	0203 19 15 100
	– altre	0203 19 15 900
	– – – – altre :	
0203 19 55	– – – – – disossate :	
	– Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi, scotennati e sgrassati, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm, imballate sotto vuoto (1)	0203 19 55 120
	– altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)	0203 19 55 190
	– Pancette e loro pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 mm, imballate sotto vuoto (1)	
	– con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %	0203 19 55 311
	– altre	0203 19 55 319
	– altre pancette, anche in pezzi, scotennate (1)	
	– con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %	0203 19 55 391
	– altre	0203 19 55 399
	– altre	0203 19 55 900
	– congelate :	
ex 0203 21	– – in carcasce o mezzene :	
0203 21 10	– di animali della specie suina domestica	0203 21 10 000
ex 0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :	
	– – – di animali della specie suina domestica :	
0203 22 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	
	– con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 22 11 100
	– altre	0203 22 11 900
0203 22 19	– – – – Spalle e loro pezzi	
	con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0203 22 19 100
	– altre	0203 22 19 900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0203 29	— — altre :	
	— — — di animali della specie suina domestica :	
0203 29 11	— — — — Parti anteriori e loro pezzi — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 % — altre	0203 29 11 100 0203 29 11 900
0203 29 13	— — — — Lombate e loro pezzi — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 % — altre	0203 29 13 100 0203 29 13 900
0203 29 15	— — — — Pancette (ventresche) e loro pezzi — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 % — altre	0203 29 15 100 0203 29 15 900
	— — — — altre :	
0203 29 55	— — — — — disossate :	
	— Prosciutti parti anteriori o lombate e loro pezzi, scotennati e sgrassati, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm (1)	0203 29 55 120
	— altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)	0203 29 55 190
	— Pancette e loro pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 mm (1)	
	— con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %	0203 29 55 311
	— altre	0203 29 55 319
	— altre pancette, e loro pezzi, scotennate (1)	
	— con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %	0203 29 55 391
	— altre	0203 29 55 399
	— altre	0203 29 55 900
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate ; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie :	
	— Carni della specie suina :	
ex 0210 11	— — Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :	
	— — — della specie suina domestica	
	— — — — salati o in salamoia :	
0210 11 11	— — — — — Prosciutti e loro pezzi — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 % — altre	0210 11 11 100 0210 11 11 900
	— — — — — secchi o affumicati :	
0210 11 31	— — — — — Prosciutti e loro pezzi — « Prosciutto di Parma », « Prosciutto di San Daniele » (2) — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 % — altre — altri — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 % — altre	0210 11 31 110 0210 11 31 190 0210 11 31 910 0210 11 31 990
ex 0210 12	— — Pancette (ventresche) e loro pezzi :	
	— — — della specie suina domestica :	
0210 12 11	— — — — salate o in salamoia — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 % — altre	0210 12 11 100 0210 12 11 900
0210 12 19	— — — — secche o affumicate — con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 % — altre	0210 12 19 100 0210 12 19 900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0210 19	-- -- altre :	
	-- -- -- della specie suina domestica :	
	-- -- -- -- salate o in salamoia :	
0210 19 40	-- -- -- -- -- Lombate e loro pezzi	
	-- con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %	0210 19 40 100
	-- altre	0210 19 40 900
	-- -- -- -- -- altre :	
0210 19 51	-- -- -- -- -- disossate :	
	-- Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi ⁽¹⁾	0210 19 51 100
	-- Pancette e loro pezzi, scotennate ⁽¹⁾	
	-- con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %	0210 19 51 310
	-- altre	0210 19 51 390
	-- altre	0210 19 51 900
	-- -- -- -- -- secche o affumicate :	
	-- -- -- -- -- altre :	
0210 19 81	-- -- -- -- -- disossate :	
	-- « Prosciutto di Parma », « Prosciutto di San Daniele », e loro pezzi ⁽²⁾	0210 19 81 100
	-- Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi ⁽¹⁾	0210 19 81 300
	-- altri	0210 19 81 900

REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/91 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1991****recante deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il volume del raccolto 1990, eccezionalmente elevato in talune regioni della Comunità soggette alla distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, pone il distillatore nell'impossibilità materiale di rispettare le date previste per realizzare la distillazione; che occorre di conseguenza prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/91⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna 1990/1991 la distillazione delle vinacce provenienti dalla vinificazione delle varietà di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e figuranti nella classificazione delle varietà utilizzate per l'elaborazione di acquavite potrà essere effettuata fino al 21 settembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 277 dell'8. 6. 1988, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/91 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3944/87 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che talune definizioni dei principali prodotti del settore delle carni suine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1251/90⁽⁴⁾; che l'applicazione della definizione di « pezzi » di tagli non ha conseguito la finalità perseguita; che quindi è opportuno sopprimere detta definizione;

considerando che è pertanto opportuno, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, incorporare la modifica in esame nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/87, la prima fase è soppressa.

Articolo 2

Al primo comma della nota complementare 2.B del capitolo 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la prima frase è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25.
⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29.
⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2079/90 ⁽⁶⁾, fissa al 15 giugno l'inizio del periodo di presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che questa data, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento, rappresenta il giorno in cui ha luogo il fatto generatore per la conversione in moneta nazionale degli importi del premio espressi in ecu;considerando che il regolamento (CEE) n. 1353/91 del Consiglio ⁽⁷⁾ ha fissato al 17 giugno 1991 l'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992 nel settore delle carni bovine; che, di conseguenza, a norma delle

disposizioni in vigore, si dovrebbero applicare al premio da versare per la campagna in corso tassi di conversione in vigore fino al 16 giugno 1991; che, tenendo conto della finalità economica della misura di aiuto, si viene a creare una situazione indesiderata e occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1244/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1244/82, il tasso di conversione da applicare agli importi di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è il tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 21. 7. 1990, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2190/90 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90⁽⁶⁾, i prodotti destinati ad usi specifici da determinarsi sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che gli organismi ammassatori greci conservano ancora 204 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986 e 4 400 t di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988; che tali prodotti incontrano difficoltà di smercio sul mercato dell'alimentazione animale; che, data la domanda supplementare delle distillerie, è oppor-

tuno adattare i prezzi ed i quantitativi destinati a quest'uso dal regolamento (CEE) n. 2190/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 888/91⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2190/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è modificato come segue, a datare dal 1° agosto 1991:
 - a) i quantitativi « 158 t » e « 10 000 t » sono sostituiti rispettivamente da « 204 t » e « 4 400 t »;
 - b) il prezzo di « 9,3 ecu » è sostituito da « 8,3 ecu ».
- 2) Nell'allegato nella parte riservata alle uve di Corinto è aggiunto il seguente punto:

« 3. "Olimpia", Unione delle cooperative agricole dell'Elide ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che abroga il regolamento (CEE) n. 2566/90 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 1206/90, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2566/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/91 ⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni per la vendita di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 ai fini della loro trasformazione nella Comunità per il

consumo ; che per migliorare le condizioni di commercializzazione delle uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1990 occorre sospendere la vendita di quelle del raccolto 1989 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2566/90 della Commissione è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che indice una gara permanente per la vendita di uve secche sultanina del raccolto 1989 non trasformate per utilizzazioni specifiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90⁽⁶⁾, tali prodotti destinati ad usi specifici da determinarsi sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3205/85 della Commissione⁽⁷⁾ prevede la vendita mediante gara di uve secche non trasformate per usi specifici;

considerando che gli organismi ammassatori greci detengono ancora circa 20 500 t di uve secche sultanina non trasformate del raccolto 1989; che tali prodotti non possono essere smerciati sul mercato del consumo umano tal quali senza rischiare di perturbarlo; che è peraltro opportuno prevedere che una parte rilevante di questi

prodotti formino oggetto di una gara permanente per la loro utilizzazione, quale è prevista dal regolamento (CEE) n. 3205/85;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 dovrebbe essere fissato in funzione del prezzo di mercato dei prodotti destinati all'alimentazione umana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci indicati in allegato procedono alla vendita, mediante gara permanente, di un quantitativo massimo di 20 500 t di uve secche sultanina del raccolto 1989, in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 3205/85.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 agosto 1991 alle ore 13, ora locale.
3. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 è fissata a 45 ecu per 100 kg netti per le uve secche sultanina.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 6.

ALLEGATO

Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento

SULTANINA

1. KSOS, Kanari 24, Athina, Grecia.
 2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia.
 3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia.
 4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2247/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Francia, con una comunicazione in data 18 luglio 1991, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso la Repubblica popolare cinese un quantitativo di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile da esportare verso la Repubblica popolare cinese.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino al 31 dicembre 1991.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 31 luglio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 30 ottobre 1991.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento francese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	100 000
Châlons-sur-Marne	75 000
Lille	150 500
Orléans	300 000
Poitiers	250 000
Rouen	125 000

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione verso la Repubblica popolare cinese di 1 000 000. di t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

(Regolamento (CEE) n. 2247/91)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2248/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto il regolamento (CEE) n. 3412/90 del Consiglio, del 19 novembre 1990, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto i

massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 30 luglio al 31 dicembre 1991, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Jugoslavia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
04.0050	7202 41 7202 41 10 7202 41 90 7202 49 7202 49 10 7202 49 50 7202 49 90	— Ferrocromo : — — contenente, in peso, più del 4 % di carbonio : — — — contenente, in peso, più del 4 % e non più del 6 % di carbonio — — — contenente, in peso, più del 6 % di carbonio — — altro : — — — contenente, in peso, lo 0,05 % o meno di carbonio — — — contenente, in peso, più dello 0,05 % fino allo 0,5 % di carbonio — — — contenente, in peso, più dello 0,5 % fino al 4 % di carbonio di cui :	1 996
04.0055	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	— Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e più del 30 % fino al 90 % compreso di cromo (ferrocromo superraffinato)	996

REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1991

che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo all'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto, in particolare l'articolo 21⁽¹⁾;

considerando che occorre precisare i casi e i modi in cui i mezzi di trasporto possono beneficiare del regime dell'ammissione temporanea, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89;

considerando che occorre richiedere un documento doganale e la costituzione di una garanzia solo quando vi siano seri rischi di violazione dell'obbligo di riesportare un mezzo di trasporto introdotto nel territorio doganale della Comunità;

considerando che le palette costituiscono, per la loro stessa natura, un caso particolare; che occorre stabilire una procedura di autorizzazione per le palette che non possono essere identificate;

considerando che è necessario determinare, in termini limitativi, le deroghe da apportare al regolamento (CEE) n. 1855/89, in applicazione del suo articolo 13, e stabilire che non potrà essere ammessa alcun'altra deroga non prevista dal presente regolamento;

considerando che occorre affidare alle amministrazioni doganali degli Stati membri il compito di valutare, caso per caso, le circostanze di fatto che permettono l'applicazione di talune deroghe previste dal presente regolamento nonché il periodo di tempo durante il quale un mezzo di trasporto può essere ammesso in regime di ammissione temporanea, in applicazione di tali deroghe;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) regolamento di base: il regolamento (CEE) n. 1855/89;
- b) persona stabilita nel territorio doganale della Comunità: qualsiasi persona fisica residente abitualmente

nel territorio doganale della Comunità nonché qualsiasi persona giuridica avente sede in questo territorio;

- c) traffico interno: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in questo stesso territorio.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 16 e 17 del presente regolamento, il regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto a norma del regolamento di base si applica senza alcuna formalità, a partire dall'introduzione dei mezzi di trasporto stessi nel territorio doganale della Comunità.

2. a) Quando vengono vincolati al regime dell'ammissione temporanea a conclusione del regime di perfezionamento attivo nella Comunità, i mezzi di trasporto prima soggetti a questo regime sono assimilati ai mezzi di trasporto introdotti nel territorio doganale della Comunità.

b) La data del vincolo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a), è costituita dalla data della prima utilizzazione sotto tale regime.

c) Per la redazione del conto conclusivo previsto per il regime di perfezionamento attivo, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea rilascia al titolare dell'autorizzazione del regime di perfezionamento attivo un attestato sostitutivo dei documenti previsti all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3677/86⁽²⁾ del Consiglio.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, quando il servizio delle dogane ritenga, in occasione di un controllo, che esistano veri rischi di violazione dell'obbligo di riesportare il mezzo di trasporto, il regime di ammissione temporanea si applica dietro presentazione del documento previsto da convenzioni internazionali o di una dichiarazione redatta sul formulario predisposto secondo la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico⁽³⁾. L'autorità doganale può esigere la costituzione di una garanzia al momento della presentazione della dichiarazione.

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, il documento o la dichiarazione devono essere presentati, con il mezzo di trasporto, al servizio delle dogane nei termini stabiliti dall'ufficio in cui il documento o la dichiarazione sono stati presentati.

Articolo 4

L'articolo 12 del regolamento di base si applica, per quanto di ragione, alle persone giuridiche aventi sede nel territorio doganale della Comunità.

TITOLO II

MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Capitolo I

Mezzi di trasporto stradali per uso professionale

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento di base, l'uso professionale comprende il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci a titolo oneroso o gratuito.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento di base, le persone che agiscono per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità devono essere debitamente autorizzate da questa persona.

3. In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

a) i veicoli per uso professionale possono essere guidati, nei casi di cui al paragrafo 2, da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità;

b) il servizio delle dogane può ammettere che:

— in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi veicoli per uso professionale vincolati al regime dell'ammissione temporanea, per un periodo di tempo limitato stabilito caso per caso dello stesso servizio delle dogane;

— una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ed impiegata da una persona stabilita al di fuori dello stesso importi ed utilizzi in questo territorio, per uso professionale, un veicolo appartenente a quest'ultima persona. Il veicolo ammesso in regime di ammissione temporanea può anche essere utilizzato per uso privato a patto che questo uso sia accessorio ed occasionale

rispetto all'uso professionale e sia previsto dal contratto di lavoro;

c) i veicoli per uso professionale possono essere utilizzati per il traffico interno quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti, relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

4. Le operazioni di manutenzione e le riparazioni dei veicoli divenute necessarie durante il viaggio a destinazione o all'interno del territorio doganale della Comunità possono essere effettuate in regime di ammissione temporanea.

Capitolo II

Mezzi di trasporto stradali per uso privato

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento di base, i veicoli per uso privato non possono essere dati in locazione o in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione, in comodato o messi a disposizione al momento della loro importazione, non possono essere nuovamente locati o sublocati o formare oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.

I veicoli per uso privato appartenenti ad un'impresa di locazione avente sede fuori del territorio doganale della Comunità possono essere nuovamente locati ad una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, in vista della loro riesportazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal servizio delle dogane, se si trovano in questo territorio alla scadenza del contratto di locazione.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti diretti di persone fisiche stabilite fuori del territorio doganale della Comunità, che risiedono abitualmente fuori di questo territorio, possono utilizzare veicoli per uso privato ammessi in regime di ammissione temporanea.

Articolo 7

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

1) fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento i veicoli per uso privato possono essere utilizzati occasionalmente da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità, sempre che queste agiscano per conto e dietro istruzioni del beneficiario del regime stabilito in questo territorio;

- 2) il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento è esteso alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità; i veicoli possono essere portati anche fuori del territorio doganale della Comunità da un dipendente dell'impresa di locazione residente in detto territorio;
- 3) qualsiasi persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità può, per raggiungere lo Stato membro di residenza, prendere in locazione o comodato al di fuori di tale territorio un veicolo per uso privato che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base. Il termine per la riesportazione del veicolo è stabilito dal servizio delle dogane, tenuto conto delle particolari circostanze di ciascun caso;
- 4) il servizio delle dogane può ammettere che il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base sia esteso alle persone fisiche, residenti nel territorio doganale della Comunità, sul punto di trasferire la propria residenza normale al di fuori di questo territorio, alle seguenti condizioni:
 - l'interessato deve fornire la prova del trasferimento di residenza con qualsiasi mezzo ammesso da detto servizio;
 - l'esportazione del veicolo deve avvenire entro tre mesi dalla data d'immatricolazione;
- 5) l'articolo 5, paragrafo 4 del presente regolamento si applica ai veicoli stradali per uso privato.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve, per interrompere il termine di permanenza nel territorio doganale della Comunità di un veicolo ammesso in detto regime, informare il servizio delle dogane e osservare le disposizioni che questo ritenga utili per impedire l'utilizzazione temporanea del veicolo.

Articolo 9

Gli articoli 6 e 7 si applicano, per quanto di ragione, agli animali da sella o da traino ed al loro rimorchio, introdotti nel territorio doganale della Comunità.

TITOLO III

MEZZI DI TRASPORTO FERROVIARI

Articolo 10

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

- 1) i mezzi di trasporto ferroviari possono essere messi a disposizione di persone stabilite nel territorio doganale

della Comunità, sempre che siano utilizzati in comune in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri. Il regime dell'ammissione temporanea è concluso quando mezzi di trasporto ferroviari dello stesso tipo di quelli messi a disposizione della persona residente nel territorio doganale della Comunità sono esportati o posti, in vista della successiva esportazione, in zona franca o siano vincolati ad uno dei regimi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base;

- 2) il servizio delle dogane può ammettere che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi in questo stesso territorio vagoni adibiti al trasporto di merci, vincolati al regime d'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorità.

TITOLO IV

MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE AEREA

Articolo 11

1. L'articolo 5 del presente regolamento si applica, per quanto di ragione, agli aeromobili adibiti alla navigazione aerea per uso professionale. Il servizio delle dogane può ammettere, in particolare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, che, in casi eccezionali, persone stabilite nel territorio doganale della Comunità importino ed utilizzino, in questo stesso territorio, aeromobili vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo stabilito caso per caso dello stesso servizio delle dogane.

2. Gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, agli aeromobili adibiti alla navigazione aerea per uso privato.

TITOLO V

MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O INTERNA

Articolo 12

1. L'articolo 5 del presente regolamento si applica, per quanto di ragione, alle navi adibite alla navigazione marittima o interna per uso professionale. Il servizio delle dogane può ammettere, in particolare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, che, in casi eccezionali, persone stabilite nel territorio doganale della Comunità importino ed utilizzino, in questo stesso territorio, navi vincolate al regime d'ammissione temporanea durante un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dallo stesso servizio delle dogane.

2. Gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle navi adibite alla navigazione marittima o interna per uso privato.

3. In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, il servizio delle dogane ammette che, in casi eccezionali, quando l'insufficienza delle infrastrutture dei porti lacustri situati al di fuori del territorio doganale della Comunità non consenta l'attracco dei mezzi di trasporto adibiti alla navigazione interna per uso privato, una determinata persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità importi una nave vincolata al regime dell'ammissione temporanea e l'utilizzi nella parte comunitaria di un lago situato tra questo territorio ed il territorio del paese di immatricolazione della stessa nave. L'interessato deve fornire la prova dell'insufficienza delle infrastrutture portuali lacustri con qualsiasi mezzo ammesso dal servizio delle dogane.

TITOLO VI

PALETTE

Capitolo I

Disposizioni particolari sull'ammissione temporanea delle palette, a norma dell'articolo 2, primo comma, e dell'articolo 3, primo comma, del regolamento di base

Articolo 13

1. L'ammissione temporanea delle palette, a norma dell'articolo 2, primo comma e dell'articolo 3, primo comma del regolamento di base si applica alle palette che possono essere identificate.

2. Le palette o un numero uguale di palette dello stesso tipo o di valore pressoché identico devono essere esportate o riesportate successivamente fuori del territorio doganale della Comunità.

Quando le palette vengano utilizzate in comune, in virtù di un accordo, il regime dell'ammissione temporanea è concluso anche quando palette di valore analogo a quelle che beneficiano di tale regime siano poste, in vista della loro successiva esportazione, in zona franca o siano vincolate ad uno dei regimi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, primo comma, e dell'articolo 3, primo comma, del regolamento di base, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve:

a) essere rappresentato nel territorio doganale della Comunità e comunicare a ciascuno Stato membro in cui le palette sostano i dati che ne permettano l'identificazione e l'ambito del potere di rappresentanza;

b) fornire, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le palette sostano, le informazioni relative al luogo e alla data di entrata delle palette nel territorio doganale della Comunità e di uscita delle medesime dal predetto territorio, nonché gli spostamenti di tali palette in ciascuno Stato membro.

Articolo 15

Le palette vincolate al regime dell'ammissione temporanea possono permanere nel territorio doganale della Comunità per un periodo di dodici mesi, riducibile su domanda dell'interessato.

Tuttavia, quando il beneficiario del regime dimostri che le palette non sono state utilizzate per un certo periodo di tempo, la mancata utilizzazione è considerata circostanza che giustifica la proroga del termine di cui sopra, a norma dell'articolo 14 del regolamento di base.

Capitolo II

Disposizioni particolari sull'ammissione temporanea di altre palette

Articolo 16

1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea per palette diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del presente regolamento, l'operatore o il suo rappresentante deve fare apposita domanda al servizio delle dogane dello Stato membro in cui le palette, destinate ad essere vincolate al regime, sono introdotte nel territorio doganale della Comunità.

2. La domanda deve essere presentata per iscritto con qualsiasi mezzo accettato dall'autorità doganale. Essa deve recare le seguenti diciture:

- nome, ragione sociale e indirizzo dell'operatore o del suo rappresentante;
- obbligo di cui all'articolo 14, lettera b), del presente regolamento;
- numero e descrizione delle palette.

3. La domanda può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.

Articolo 17

1. Il servizio delle dogane a cui è stata presentata la domanda di cui all'articolo 16 decide sulla medesima e rilascia, se del caso, l'autorizzazione di ammissione temporanea, denominata qui di seguito « autorizzazione ».

2. L'autorizzazione è firmata da un funzionario del servizio delle dogane competente che ne custodisce una copia.

3. L'autorizzazione può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.

Articolo 18

Le palette vincolate al regime dell'ammissione temporanea possono permanere nel territorio doganale della Comunità per un periodo di sei mesi, riducibile su domanda dell'interessato.

A tali palette si applica l'articolo 15, secondo comma.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 19

1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea i materiali di cui all'articolo 11 del regolamento devono essere assoggettati alle formalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, fatte salve le maggiori agevolazioni l'autorizzazione contenute negli accordi in vigore.

2. I pezzi di ricambio importati con mezzi di trasporto cui sono destinati o separatamente da questi devono servire unicamente per piccole riparazioni o per la manutenzione normale. Il servizio delle dogane può verificare, in qualsiasi momento, la destinazione dei pezzi di ricambio ammessi nell'ambito del regime in causa.

3. I pezzi di ricambio nuovi che risultano difettosi o danneggiati devono ricevere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 e 2, del regolamento di base.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1991.

Articolo 20

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base, per « circostanze » s'intendono tutti gli eventi che richiedano un'utilizzazione dei mezzi di trasporto per un periodo supplementare, necessario per raggiungere lo scopo che ha motivato l'operazione di ammissione temporanea.

Articolo 21

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base l'autorità doganale può revocare l'autorizzazione di ammissione temporanea quando constati in particolare, salve le deroghe previste dal presente regolamento e le maggiori agevolazioni contenute negli accordi in vigore :

- che i mezzi di trasporto stradali per uso professionale sono utilizzati nel traffico interno ;
- che i mezzi di trasporto per uso privato sono utilizzati per uso professionale ;
- che i mezzi di trasporto sono stati dati in locazione, in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione o messi a disposizione all'atto della loro importazione, sono stati nuovamente locati o sublocati o hanno formato oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità, a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2250/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 7407 e 7411 originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 7407 e 7411 originari del Messico il massimale individuale è fissato a 3 308 000 ecu; che in data 10 luglio 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Messico hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 30 luglio 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Messico:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0920	ex 7407 21 90	Barre e profilati di rame, — di leghe di rame — — a base di rame-zinco (ottone) — — — profilati
	ex 7407 22 10	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo
	ex 7407 22 90	— — a base di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo
	ex 7407 29 00	— altri — — cavo
	7411	Tubi di rame

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2251/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽¹¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹²⁾ prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽¹¹⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90 ⁽²⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem ;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
0714 10 10 (1)	134,26	140,91
0714 10 91	137,89 (2) (7)	137,89
0714 10 99	136,08	140,91
0714 90 11	137,89 (2) (7)	137,89
0714 90 19	136,08 (2)	140,91
1102 20 10	231,44	237,48
1102 20 90	131,15	134,17
1102 30 00	154,47	157,49
1102 90 10	248,20	254,24
1102 90 30	204,98	211,02
1102 90 90	139,29	142,31
1103 12 00	204,98	211,02
1103 13 11	231,44	237,48
1103 13 19	231,44	237,48
1103 13 90	131,15	134,17
1103 14 00	154,47	157,49
1103 19 10	243,88	249,92
1103 19 30	248,20	254,24
1103 19 90	139,29	142,31
1103 21 00	274,28	280,32
1103 29 10	243,88	249,92
1103 29 20	248,20	254,24
1103 29 30	204,98	211,02
1103 29 40	231,44	237,48
1103 29 50	154,47	157,49
1103 29 90	139,29	142,31
1104 11 10	140,65	143,67
1104 11 90	275,78	281,82
1104 12 10	116,16	119,18
1104 12 90	227,76	233,80
1104 19 10	274,28	280,32
1104 19 30	243,88	249,92
1104 19 50	231,44	237,48
1104 19 91	262,31	268,35
1104 19 99	245,81	251,85
1104 21 10	220,62	223,64
1104 21 30	220,62	223,64
1104 21 50	344,73	350,77
1104 21 90	140,65	143,67
1104 22 10 10 (4)	116,16	119,18
1104 22 10 90 (5)	204,98	208,00
1104 22 30	204,98	208,00
1104 22 50	182,21	185,23
1104 22 90	116,16	119,18
1104 23 10	205,73	208,75
1104 23 30	205,73	208,75

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) ^(*)
1104 23 90	131,15	134,17
1104 29 11	202,67	205,69
1104 29 15	180,20	183,22
1104 29 19	218,50	221,52
1104 29 31	243,81	246,83
1104 29 35	216,78	219,80
1104 29 39	218,50	221,52
1104 29 91	155,43	158,45
1104 29 95	138,20	141,22
1104 29 99	139,29	142,31
1104 30 10	114,29	120,33
1104 30 90	96,44	102,48
1106 20 10	134,26 ^(*)	140,91
1106 20 91	203,38 ^(*)	227,56
1106 20 99	203,38 ^(*)	227,56
1107 10 11	271,24	282,12
1107 10 19	202,67	213,55
1107 10 91	245,44	256,32 ^(*)
1107 10 99	183,39	194,27
1107 20 00	213,73	224,61 ^(*)
1108 11 00	335,24	355,79
1108 12 00	207,01	227,56
1108 13 00	207,01	227,56 ^(*)
1108 14 00	103,50	227,56
1108 19 10	221,51	252,34
1108 19 90	103,50 ^(*)	227,56
1109 00 00	609,52	790,86
1702 30 51	270,02	366,74
1702 30 59	207,01	273,50
1702 30 91	270,02	366,74
1702 30 99	207,01	273,50
1702 40 90	207,01	273,50
1702 90 50	207,01	273,50
1702 90 75	282,88	379,60
1702 90 79	196,73	263,22
2106 90 55	207,01	273,50
2302 10 10	58,64	64,64
2302 10 90	125,66	131,66
2302 20 10	58,64	64,64
2302 20 90	125,66	131,66
2302 30 10	58,64	64,64
2302 30 90	125,66	131,66
2302 40 10	58,64	64,64
2302 40 90	125,66	131,66
2303 10 11	257,16	438,50

- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁵) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (⁷) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2252/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per

alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
2309 10 11	20,57	31,45
2309 10 13	617,77	628,65
2309 10 31	64,29	75,17
2309 10 33	661,49	672,37
2309 10 51	128,58	139,46
2309 10 53	725,78	736,66
2309 90 31	20,57	31,45
2309 90 33	617,77	628,65
2309 90 41	64,29	75,17
2309 90 43	661,49	672,37
2309 90 51	128,58	139,46
2309 90 53	725,78	736,66

(*) All'alto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate a partire dal 22 luglio 1991, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione ⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91 ⁽²⁾, ha fissato per il 1991 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci per i formaggi della categoria 3 hanno raggiunto il massimale indicativo previsto per il terzo trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti della categoria 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2254/91 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1991
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 92.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,84 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,84 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,84 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,84 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,11
1701 99 10	39,11
1701 99 90	39,11 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2255/91 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1991****che modifica il regolamento (CEE) 2002/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2002/91 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 2,04 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2002/91 è sostituito dall'importo di 0,18 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 dell'11. 5. 1990, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 184 del 10. 7. 1991, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1886/91 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2154/91⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1886/91 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 88.⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 19.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 35.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) ^(*)
1102 30 00	157,89	160,91
1103 14 00	157,89	160,91
1103 29 50	157,89	160,91
1104 19 91	268,11	274,15
1108 19 10	226,40	257,23

^(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 15 luglio 1991

**concernente l'apertura di un contingente tariffario a dazio nullo per laminati
piatti di acciaio al silicio detti « magnetici »**

(91/380/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DECIDONO :

Articolo unico

Per il periodo 1° luglio 1991 — 30 giugno 1992 può essere concesso, per quanto riguarda le importazioni provenienti dai paesi terzi, a beneficio del Benelux, un contingente tariffario a dazio nullo di 300 tonnellate di prodotti laminati piatti di acciaio di silicio detti « magnetici », dei codici NC ex 7225 10 91, laminati a freddo ed ex 7226 10 30 (prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici ») a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, oppure pari o superiore a 600 mm, di spessore non superiore a 0,23 mm con perdita nominale per inversione magnetica pari o inferiore a 0,8 W/kg valutata in base al metodo Epstein con una corrente a 50 periodi e un'induzione di 1,7 tesla.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991.

Il Presidente

P. BUKMAN

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO****del 15 luglio 1991****concernente l'apertura di un contingente tariffario a dazio nullo per vergella o
bordone speciale per la fabbricazione di molle di valvole**

(91/381/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DECIDONO:

Articolo unico

Per il periodo 1° luglio 1991 — 30 giugno 1992 può essere concesso, per quanto riguarda le importazioni provenienti dai paesi terzi, a beneficio della Francia, del Benelux e della Germania, un contingente tariffario a dazio nullo di rispettivamente 1 430 tonnellate, 1 380 tonnellate e 1 200 tonnellate di vergella o bordone speciale per la fabbricazione di molle di valvole, di diametro da 5,5 mm a 13 mm, dei codici NC ex 7213 50 00 ed ex 7227 90 80.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991.

Il Presidente

P. BUKMAN